

ORDINANZA 2 agosto 2019.

Biennio 2019-2020. Linee direttive per la ripartizione delle risorse per il funzionamento della Struttura commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50, 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016). (Ordinanza n. 75).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:

l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

l'art. 3 rubricato «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016» e segnatamente:

il comma 1, terzo periodo, il quale dispone che «le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»;

il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che «le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;


il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che «ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati»;

il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che «l'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario»;

l'art. 50 e segnatamente:

il comma 1, secondo periodo, secondo cui «al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore»;

il comma 3-bis secondo cui «il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,



n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera *a)* il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario»;

il comma 7, secondo cui «con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di settantacinque ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché quaranta ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, può essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma può essere attribuito, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal commissario straordinario. *7-bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»;


il comma *7-bis*, secondo cui «le disposizioni di cui al comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»;

il comma 8, ultimo periodo, secondo cui «con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, delle necessarie risorse economiche»;

l'art. 50, comma 2, il quale prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso la strutturale commissariale centrale;

l'art. *50-bis*, commi 1, *1-bis* e 2, in base al quale: *a)* i comuni di cui agli allegati del medesimo decreto-legge possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018; *b)* nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate, i medesimi comuni possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; *c)* con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, devono essere determinati profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere;

l'art. *50-bis*, commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies*, in forza del quale: *a)* nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui



all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere, contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere rinnovati anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* dello stesso articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3; *b*) i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; *c*) le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-*bis*, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;

l'art. 50-*bis*, commi 3-*sexies*, in forza del quale *a*) le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinquies* del medesimo art. 50-*bis* si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; *b*) nel limite del dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è consentito alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-*bis*, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa; *c*) con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna provincia è autorizzata ad assumere, nonché assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e segnatamente l'art. 1, comma 739, che ha elevato fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di cui all'art. 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 10 novembre 2016, recante la «Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 71 del 30 gennaio 2019, recante la «Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: biennio 2019-2020»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 74 del 22 febbraio 2019, recante la «Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: biennio 2019-2020»;


Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 10 novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato ufficio speciale per la ricostruzione post sisma» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016, recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 dicembre 2016, n. 284, e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 7 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2017;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 73 del 30 gennaio 2019 recante «Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale del-



le pubbliche amministrazioni operante presso la struttura commissariale centrale e presso gli uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7 lettera *a*), e comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189» - Biennio 2019-2020;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e segnatamente l'art. 1, comma 7, secondo cui «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 43 rubricato «Responsabile per la trasparenza»;

Visto l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata indicata una procedura per la selezione di quaranta unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrare nelle categorie «A» e «B» come definite dal C.C.N.L. Presidenza del Consiglio oppure nelle aree seconda e terza come definite dal C.C.N.L. comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profilo tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile;

Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilità di cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità di personale da assegnare alla struttura commissariale centrale, nonché a ciascuno degli uffici speciali per la ricostruzione;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 2017, n. 84;

Visto l'art. 18, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge n. 8 del 2017 con cui è stato elevato a cento il numero del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegnato alla struttura commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare l'art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018;


Richiamata l'ordinanza del commissario straordinario del 4 maggio 2017, n. 22 recante: «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», con la quale è stato disposto:

di ripartire cento unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *a*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata: trenta unità di personale alla struttura commissariale centrale, otto unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, quaranta unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

di ripartire le ottanta unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per la ricostruzione nella misura di seguito indicata: dieci unità di personale alla struttura commissariale centrale, quattro unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, quarantaquattro unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, undici unità di personale all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

di rinviare ad apposito provvedimento del Commissario straordinario la distribuzione delle quarantacinque unità di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera *c*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali: il 6% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria;

di ripartire le risorse per le ulteriori unità di personale con profilo tecnico-ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato art. 3 come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche, per il 14% alla Regione Umbria;



per gli enti parco nazionale, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, di provvedere a comunicare al Commissario straordinario il numero dell'unità di personale da assumere per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale, fermo il limite delle quindici unità complessive previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

di ripartire il personale di cui all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 tra le province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici, le unità di personale, previste dall'art. 50-*bis*, comma 3-*sexies* del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata: otto unità per le province della Regione Abruzzo; dieci unità per le province della Regione Lazio; quarantadue unità per le province della Regione Marche, dieci unità per le province della Regione Umbria;

di ripartire il personale di cui all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 tra i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici, ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art. 3, con riguardo al personale assegnato alle province, le ulteriori unità di personale previste dall'art. 50-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: per il 10% alla Regione Abruzzo, per il 14% alla Regione Lazio, per il 62% alla Regione Marche, per il 14% alla Regione Umbria;

di procedere alla copertura finanziaria della spesa come segue:

ferme le previsioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies* dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza, si provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo le modalità e nei limiti di spesa ivi indicati;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza (ulteriori unità di personale con profilo tecnico-ingegneristico), si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza, si provvede in applicazione alle previsioni contenute nell'art. 50-*bis* commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 1.450.000,00 e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 950.000,00;

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 2.900.000,00 per l'anno 2018;

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-*bis*, commi 1 e 3-*sexies*, del decreto-legge n. 189 del 2016:


a) per l'anno 2017, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 13.050.000,00 (tredicimilicinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 8.550.000,00 (ottomilicinquacentocinquantamila/00);

b) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 26.100.000,00 (ventiseimilicentomila/00), per l'anno 2018;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 29 maggio 2017, n. 26 recante: «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016'"», in particolare l'art. 1 con il quale si ripartiscono le risorse previste dall'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, con le seguenti percentuali:

- a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
- b) per il 14% alla Regione Lazio;
- c) per il 62% alla Regione Marche;
- d) per il 14% alla Regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 28 marzo 2018, n. 50 recante «Modalità di anticipazione e rimborso del trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse assegnate agli USR (art. 50, comma 8; art. 50, comma 7-*bis*; art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)», con



la quale è stato disposto con l'allegato A) sulle modalità di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura commissariale per l'anno 2018;

Ritenuto necessario a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo dell'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché provvedere alla ripartizione percentuale delle risorse previste dal comma 1-ter dell'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Tenuto conto che nell'assegnazione delle risorse occorre rispettare i limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018, giusta legge n. 145 del 30 dicembre 2018 con la quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

Considerato che per il rispetto dei suddetti limiti di spesa, deve essere confermato quanto disposto con l'ordinanza del 14 maggio 2017, n. 22, in merito alla ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Sentiti i presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 17 aprile 2019;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ripartizione e assegnazione del personale

Per la ripartizione e assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applica quanto dispone l'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 22 articoli 1, 2, 3, 4, e 5.

Art. 2.

Modalità di liquidazione, rimborso e anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale pubblico della struttura commissariale.

1. Il trattamento economico accessorio spettante al personale non dirigenziale della struttura commissariale di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto de Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 e all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in posizione di comando, fuori ruolo od altro analogo istituto, è determinato, ai sensi del medesimo art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Al personale di cui al precedente comma 1 è riconosciuta la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nei limiti e secondo le modalità di cui all'ordinanza commissariale n. 73/2019.

3. Le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione delle risorse economiche alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui all'art. 50, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 189 del 2016, per il biennio 2019-2020 sono determinate sulla base delle istruzioni e delle modalità operative sotto specificate:

a) Liquidazione.

Alla quantificazione del trattamento economico accessorio spettante al personale in posizione di comando di cui ai commi 3 bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 provvede, nell'ambito della direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali della Struttura commissariale, a norma dell'art. 10 dell'ordinanza commissariale 27 gennaio 2017, n. 15, il settore operativo personale, risorse e contabilità.


I relativi atti di liquidazione sono predisposti dal predetto settore operativo sulla base delle comunicazioni mensili effettuate dagli uffici speciali per la ricostruzione attestanti il servizio effettivamente reso dal personale della struttura loro assegnato, nonché delle risultanze dei sistemi di rilevazione delle presenze in uso presso le sedi di Roma e Rieti della struttura centrale.

Degli atti di liquidazione mensilmente predisposti, unitamente alle informazioni sul numero di assenze che incidono sul trattamento economico a norma dell'art. 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è data comunicazione, a cura del suddetto Ufficio, alle Amministrazioni di appartenenza affinché le stesse provvedano al pagamento secondo le modalità di cui all'art. 3-bis dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016.

b) Rimborso ed anticipazione.

Al fine di consentire la regolarità delle operazioni di pagamento del trattamento economico al personale della struttura commissariale in posizione di comando, assicurando nel contempo, ove necessario, la provvista sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate, si provvede come di seguito indicato:

b.1) Per le amministrazioni statali, ad eccezione delle università e delle agenzie fiscali, si dispone mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi da corrispondersi al personale a titolo di trattamento accessorio, finalizzato alla riassegnazione in favore delle amministrazioni di appartenenza secondo le seguenti modalità:



entro il 31 maggio di ciascun anno 2019-2020	60% della spesa stimata per la corresponsione del trattamento accessorio comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali sulla base delle unità di personale presenti
entro il 31 agosto di ciascun anno 2019-2020	ulteriore 20% calcolato sulla base delle unità di personale in servizio al 30 giugno di ciascun anno
entro il 20 dicembre di ciascun anno 2019-2020	ulteriore 20% calcolato sulla base delle unità di personale in servizio al 30 novembre di ciascun anno
entro il 15 febbraio di ciascun anno 2020-2021	eventuali conguagli all'esito di apposito rendiconto

Con la medesima tempistica e nelle medesime percentuali si provvede anche ai versamenti in favore delle altre amministrazioni statali di cui all'art. 50, comma 3-*bis* lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016, ad eccezione delle Agenzia fiscali per le quali si prevede il rimborso dei maggiori costi sostenuti per il trattamento economico accessorio corrisposto al proprio personale entro il 15 febbraio 2020, previa presentazione di apposito rendiconto.

b.2) Per le altre amministrazioni, diverse da quelle statali, per le quali, a norma dell'art. 50, comma 3 bis, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono a carico esclusivo del Commissario straordinario, anche il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione, si dispone mediante versamenti secondo le seguenti modalità:

Entro il 31 maggio di ciascun anno 2019-2020	Anticipazione dell'80% della spesa stimata per stipendio tabellare e indennità di Presidenza comprensiva di oneri previdenziali e fiscali
Entro il 15 febbraio di ciascun anno 2020-2021	Saldo, previa presentazione di apposito rendiconto

Per il personale assunto nel corso dell'anno, le anticipazioni alle amministrazioni di appartenenza verranno comunque erogate secondo le suddette scadenze.

Art. 3.

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 svolge presso la struttura commissariale centrale anche le funzioni di responsabile per la trasparenza. Alla relativa nomina provvede il Commissario straordinario con proprio decreto nell'ambito del personale della struttura commissariale con qualifica dirigenziale.

Art. 4.

Riparto e destinazione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Le risorse previste dall'art. 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono ripartite fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 come segue:

- per il 10% alla Regione Abruzzo;
- per il 14% alla Regione Lazio;
- per il 62% alla Regione Marche;
- per il 14% alla Regione Umbria.

2. All'assunzione di personale con forme contrattuali flessibili di cui all'art. 3, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al reclutamento di personale mediante comandi e distacchi di cui all'art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si provvede con le risorse di cui al citato art. 3, comma 1, quarto periodo e nei limiti massimi ivi previsti.

3. La ripartizione percentuale fra le regioni, fissata dall'art. 2 dell'ordinanza 4 maggio 2017, n. 22, si applica anche alle ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 di cui all'art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stanziato dall'art. 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Le risorse di cui al comma precedente, non utilizzate nel corso dell'esercizio 2019, incrementano le disponibilità per l'esercizio 2020.



Art. 5.

Attuazione dell'art. 50, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ciascun vice commissario è delegato ad emanare i provvedimenti attuativi dell'art. 50, comma 7-bis, in relazione alla dotazione di personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Dei provvedimenti adottati dai vice commissari in applicazione del comma 1 è data comunicazione al Commissario straordinario.

Art. 6.

Ripartizione delle risorse per spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione

In considerazione dell'entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna regione, del numero dei potenziali beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite agli uffici speciali per la ricostruzione, nonché della loro composizione, le risorse previste dall'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016 per spese di funzionamento degli uffici medesimi stabilite in un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono ripartite come segue fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

- a) per il 10% alla Regione Abruzzo;
- b) per il 14% alla Regione Lazio;
- c) per il 62% alla Regione Marche;
- d) per il 14% alla Regione Umbria.

Art. 7.

Trasferimento delle risorse

Le spese di funzionamento relative agli esercizi 2019 e 2020, sono corrisposte entro il 30 giugno di ciascun anno, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% stanziato. La quota residua delle risorse spettanti per ciascuna annualità è erogata entro la fine dell'esercizio, previa richiesta dell'ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute, nonché l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese. Le spese programmate e non spese dovranno essere rendicontate entro la fine del trimestre successivo all'erogazione.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Ferme le previsioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, si

provvede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge, secondo le modalità e nei limiti di spesa ivi indicati.

2. gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni (tre milioni) di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse previste dall'art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro (ventimilioni) per gli anni 2019 e 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della ordinanza n. 2 del 4 maggio 2017, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 29.000.000,00 (ventinovemilioni) di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, si provvede, in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 50-bis, commi 1 e 3-sexies, del decreto-legge n. 189 del 2016, con le risorse previste dall'art. 52 del medesimo decreto, nel limite di 29.000.000,00 (ventinovemilioni) di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Per gli adempimenti posti a carico dei presidenti di regione - vicecommissari e per le modalità di accredito degli oneri sostenuti per le assunzioni trova applicazione quanto stabilito nell'art. 5 commi 6 e 7 dell'ordinanza del 4 maggio 2017, n. 22.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione si provvede, in applicazione dell'art. 3, comma 1-ter del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino ad un massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.



2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: FARABOLLINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1796

19A07331

